



## Protocollo d'intesa

TRA

l'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO C.F. 92111430283, P.IVA 03382700288, di seguito denominata ARPAV con sede legale in Padova, Via Ospedale Civile n. 24, rappresentata agli effetti del presente atto, dal Direttore Generale pro-*tempore* Dott. Nicola Dell'Acqua, in base ai poteri conferiti con D.C.R.V. n. 130 del 19 ottobre 2016;

E

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI VENEZIA ROVIGO DELTA LAGUNARE (di seguito denominata Camera di commercio), C.F. e P.IVA 04303000279 sede della Sezione Regionale del Veneto dell'Albo gestori ambientali, con sede legale in Venezia, San Marco 2032, nella persona del Presidente Giuseppe Fedalto;  
di seguito congiuntamente definite le "Parti", nel rispetto delle competenze istituzionali loro assegnate dall'ordinamento vigente;

### **RICHIAMATI**

- il Settimo programma Comunitario di Azione per l'Ambiente "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta" che, per raggiungere gli obiettivi tematici prefissati, ha individuato tra le misure fondamentali il miglioramento delle modalità di attuazione generali della normativa dell'Unione in materia ambientale;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e successive modifiche;
- il decreto n. 120 del 3 giugno 2014 "*Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti*



*tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”;*

- la legge regionale 18 ottobre 1996, n.32 *“Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV)”;*
- la legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 *“Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”* e successive modifiche.

### **PREMESSO**

- che il Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., recante *“Norme in materia ambientale”*, all’articolo 188 recita *“La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga”;*
- che presso la Camera di commercio ha sede la Sezione Regionale del Veneto dell’Albo gestori ambientali di cui all’art. 212 del D.Lgs152/2006, alla quale si iscrivono le imprese con sede legale nella regione del Veneto le quali esercitano le attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione degli stessi, di bonifica di siti inquinati e di beni contenenti amianto;
- che il Decreto 120/2014, *“Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”*, dispone all’art. 6 *Attribuzioni delle Sezioni regionali e provinciali, comma 1, lettera d)* che le Sezioni effettuano attività informative e formative per i soggetti iscritti all’Albo;



- che presso la Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare ha sede l'Ufficio unico ambiente delle Camere di commercio del Veneto, che cura le iniziative formative e informative per le imprese, sui temi della gestione dei rifiuti e dell'assolvimento dei relativi adempimenti;
- che l'articolo 15 della Legge n. 241/90 riconosce la facoltà alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere accordi tra loro al fine di disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune nell'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3, della medesima legge;
- che la stipula del seguente protocollo d'intesa non comporta oneri economici per ARPAV diversi da quelli del personale coinvolto;
- che tra i compiti di ARPAV, ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett. r), s) e t) e per quanto previsto dalla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 rientrano, tra gli altri: la collaborazione con istituzioni ed enti scientifici nazionali e internazionali secondo le disposizioni di legge e le eventuali convenzioni stipulate con gli stessi e cooperare, per conto della Regione, con programmi di ricerca nazionali e comunitari nelle materie di competenza; la promozione delle attività di formazione, informazione e aggiornamento professionale degli operatori nel settore ambientale; realizzazione di attività di formazione ed informazione specifica sulle normative tecniche, sugli standard e sulle metodologie relative a misure, rilievi e analisi, anche al fine di acquisire protocolli operativi uniformi;
- che lo sviluppo di una cultura ambientale è indispensabile affinché le imprese intraprendano un percorso di consapevolezza degli impatti che la loro attività economica comporta sul territorio, e al fine di avviare un percorso di certificazione ambientale è indispensabile promuovere tramite convegni, seminari formativi e informativi, corsi e tavole rotonde sia la corretta gestione dei rifiuti sia la conoscenza della norma ambientale al fine



di consentire all'imprenditore la gestione della propria azienda nella sicurezza del rispetto della legge;

- che la violazione della normativa ambientale comporta l'irrogazione di elevate sanzioni amministrative e penali a carico delle imprese e che, nel particolare momento economico del paese si ritiene necessario condividere un programma di formazione e informazione grazie al quale siano trasmesse le conoscenze necessarie a una corretta gestione dei rifiuti, sia dal punto di vista documentale amministrativo che dal punto di vista giuridico;

- che la Camera di Commercio e ARPAV ritengono di interesse comune attivare tra di essi un rapporto, a carattere preferenziale, avente ad oggetto, tra l'altro, la condivisione di un programma di formazione volto anche alla diffusione delle decisioni che sono di competenza della Regione, del Ministero dell'Ambiente e dell'Albo Gestori Ambientali che è necessario portare a conoscenza delle imprese, delle loro associazioni di categoria e degli organi di controllo competenti al controllo del territorio;

- che la Camera di Commercio e ARPAV posseggono le necessarie competenze tecniche e professionali per diffondere la cultura ambientale svolgendo da tempo attività formative per le imprese iscritte all'Albo gestori e non solo, sia su tematiche specifiche relative alla normativa ambientale ma anche su tematiche di interesse delle imprese del territorio come i temi della green economy e altri programmi ambientali;

- che la Camera di Commercio e ARPAV intendono avvalersi delle reciproche competenze tecniche, professionali ed organizzative per sviluppare i propri programmi, nel pieno rispetto della normativa in vigore;

- che il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 *"Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura"* modifica la legge 29 dicembre 1993, n. 580 *"Riordinamento delle camere di commercio, industria,*



*artigianato e agricoltura*” ha introdotto tra i compiti e le funzioni le “competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa nonché supporto alle piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali”;

le Parti, come sopra rappresentate, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

### **Art. 1 – Oggetto – ambiti e attività**

Le azioni previste potranno avere come oggetto i diversi ambiti relativi alla tutela e qualità dell'ambiente con particolare riferimento per quanto riguarda formazione ed informazione dei soggetti economici.

Una formazione capillare e reiterata, condivisa tra ARPAV e Camera di Commercio Sezione Regionale del Veneto dell'Albo Gestori Ambientali, può promuovere comportamenti corretti e modalità operative in linea con la complessa normativa di riferimento e soprattutto con la protezione della qualità dell'ambiente, in tutte le componenti.

In questo modo, cioè con delle informazioni operative, la formazione può rappresentare un importante complemento, quasi un supporto al controllo delle fonti di pressione che viene realizzato nel territorio regionale.

Le attività da svolgere saranno concordate tra le Parti e definite in un piano di interventi annuale nel quale saranno individuate le principali problematiche e conseguentemente materie di formazione, le modalità di svolgimento degli eventi e gli impegni delle Parti sulla base di quanto stabilito nelle premesse.

### **Art. 2 – Impegni delle Parti**

Le Parti svolgeranno le eventuali future attività come previste nella presente intesa, mediante l'instaurazione di un rapporto collaborativo sia per la fase di diffusione e informazione, sia in quella operativa di implementazione delle attività previste. A tal



proposito le Parti si impegnano ad incontrarsi periodicamente al fine di discutere, definire ed individuare le idonee forme di collaborazione.

### **Art. 3 – Responsabili del coordinamento delle attività e dell’esecuzione contrattuale**

I responsabili designati dalle Parti per il coordinamento delle attività e la vigilanza sulla puntuale esecuzione dei reciproci impegni sono, per ARPAV, il Direttore Tecnico o altro Dirigente da lui espressamente delegato, e, per la Camera, il Segretario Generale o il Dirigente dell’Area presso la quale funzionalmente l’Albo gestori ambientali, Sezione Regionale è collocato, ed il Segretario della Sezione regionale del Veneto dell’Albo Gestori ambientali.

### **Art. 4 – Risultati e pubblicazioni**

Le Parti concordano di scambiarsi reciprocamente le informazioni attinenti lo svolgimento dell’attività oggetto delle future intese e si impegnano a dare ampia diffusione dei risultati ottenuti e delle iniziative intraprese.

### **Art. 5 – Obbligo di Riservatezza**

Le Parti si impegnano ad osservare e a far osservare ai loro rispettivi collaboratori l’obbligo di non divulgare a terzi e a non utilizzare, eccetto che per gli scopi della presente intesa, informazioni di natura confidenziale, quali ad esempio informazioni tecniche, amministrative, operative, progetti presenti e futuri o strategie dell’altro, o comunque qualunque altra informazione che nel momento della divulgazione non sia ancora di pubblico dominio.

### **Art. 6 – Privacy**



Le Parti si impegnano ad osservare quanto disposto dalla legislazione vigente in materia di trattamento dei dati personali acquisiti e utilizzati per lo svolgimento del presente accordo.

#### **Art. 7 – Ricerca Finanziamenti**

Le Parti si impegnano ad individuare possibili finanziamenti erogati da enti e istituzioni, pubblici e privati, sia internazionali che comunitari, statali, regionali, locali per le attività oggetto del presente protocollo.

Gli importi e le previsioni economiche circa l'utilizzo degli stessi dovranno essere formalizzati con specifiche intese successive.

#### **Art. 8 – Decorrenza e durata - Recesso**

Il presente protocollo d'intesa avrà la durata di 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione e sarà rinnovato tacitamente.

Le Parti potranno recedere dalla presente intesa con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata da inviare all'altra parte con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi.

Vengono fatte salve, in ogni caso, da parte dell'ARPAV e della Camera di Commercio le spese già sostenute o impegnate dalle Parti nelle attività avviate a seguito dell'attivazione dei progetti di rango internazionale o comunitario o statale conseguenti a future intese. Tali attività dovranno essere comunque proseguite e completate, salvo diverso accordo tra le Parti.

#### **Art. 9 – Forme di collaborazione**

Le Parti danno atto che le eventuali future collaborazioni saranno regolate nel pieno rispetto della normativa in vigore.



#### **Art. 10 – Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente protocollo d'intesa, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, ove applicabili vigenti al tempo della stipula della presente intesa.

#### **Art. 11 – Imposta di bollo e registrazione**

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A parte 1° del DPR del 26 ottobre 1972 n. 642 e s.m.i., con oneri a carico di entrambe le Parti equamente ripartiti e verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi della Tariffa parte 2° del DPR n. 131 del 26 aprile 1986 e s.m.i., con onere a carico del richiedente.

#### **Art. 12 – Foro competente**

Per qualsiasi controversia inerente al presente protocollo d'intesa, che non sia possibile risolvere mediante accordo bonario, è competente in via esclusiva il Tribunale Amministrativo del Veneto.

Il presente protocollo d'intesa, redatto su n. 8 facciate intere, viene letto, confermato e sottoscritto in firma digitale.

Venezia, 01/08/2017

Per l'ARPAV

Il Direttore Generale  
Dott. Nicola Dell'Acqua  
(firmato digitalmente)

Per la Camera di Commercio di Venezia  
Rovigo Delta Lagunare

Il Presidente  
Giuseppe Fedalto  
(firmato digitalmente)